Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI LISCATE

STATUTO

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Liscate è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. *Nel rispetto delle vigenti leggi, il Comune di Liscate valuterà ogni iniziativa tendente al rafforzamento dell'autonomia locale, per il raggiungimento della più ampia forma di reale federalismo ed equità fiscale.*

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale.
4. Il comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art.128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per km. 9,35 confinante con i comuni di Melzo, Vignate, Settala, Comazzo e Truccazzano.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Largo Europa 2.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nelle sede comunale. Il casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della sede comunale può essere disposta dal consiglio.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Liscate" e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1974.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.D.M. in data 5 dicembre 1974.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
4. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 - Organi

1. Sono *organi del comune*: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente.
3. Ove agli atti di cui al precedente comma 2 il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.
4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni alle interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
7. Spetta al consiglio comunale la nomina e la designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.
8. Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri su cui il consiglio si sia pronunciato su proposta della giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
9. Il consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
10. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

11. Qualora durante il periodo di legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
12. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.

Art. 8bis - Decadenza dei Consiglieri comunali

1. *La mancata partecipazione del consigliere a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo, comporta la decadenza del Consigliere secondo la seguente procedura. Verificatesi le quattro assenze, il Sindaco invita il Consigliere a presentare, entro 30 giorni, eventuali giustificazioni. In caso di mancata presentazione di giustificazioni, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Consigliere.*

Art. 9 - Attività del Consiglio Comunale

1. *L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale sulla base dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.*
2. *Il Consiglio Comunale è presieduto e convocato dal Sindaco.*
3. *L'attività del Consiglio Comunale si svolge sulla base di ordini del giorno formulati dal Sindaco e notificati ai Consiglieri unitamente alla convocazione. L'ordine del giorno contiene l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare essendo escluso l'uso di formule generiche come ad esempio "varie ed eventuali".*
4. *I criteri e le modalità di convocazione del Consiglio Comunale sono definiti, in conformità alle norme di legge, dal Regolamento del Consiglio Comunale.*
5. *Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri assegnati entro venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.*
6. *Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in seconda convocazione qualora la prima sia andata deserta per mancanza del numero legale come determinato al comma successivo.*
7. *Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Sindaco.*
8. *Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine anche il Sindaco.*
9. *Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prescritto dalla legge o dallo Statuto un quorum qualificato.*

Art. 9bis – Programma amministrativo di mandato e controllo del Consiglio Comunale.

1. *Entro trenta giorni dall' elezione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio discute ed approva il programma amministrativo.*
2. *Il programma amministrativo approvato è sottoposto a verifica annuale circa il suo stato di attuazione da parte del Consiglio Comunale unitamente all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.*

Art. 10 - Commissioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissione possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

4-bis. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Il provvedimento che istituisce la commissione indica in maniera specifica la materia oggetto dell'indagine.

4-ter. Il regolamento disciplina il funzionamento e la composizione delle commissioni di cui al comma 4-bis, nel rispetto del criterio proporzionale.

4-quater. Le commissioni di cui al comma 4-bis hanno il potere di acquisire documenti e informazioni da parte degli uffici comunali i quali sono tenuti a dar seguito alla richiesta entro il termine di giorni quindici.

5. *La presidenza delle commissioni di cui al comma 4-bis spetta ad un consigliere facente parte dell'opposizione e candidato a rivestire tale carica dai capigruppo di minoranza.*

Art. 11 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particola o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
   a) la nomina del presidente della commissione, *prevedendo che la presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia spetta all'opposizione;*
   b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
   c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
   d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 12 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali a cui provvede, il responsabile di seggio secondo le norme di legge ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71, comma 9 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

(i commi 4 e 5 sono abrogati)

Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consiglio comunale, previsti della legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sulle stesse, è subordinato all'acquisto dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, per ciascun anno di mandato, i redditi posseduti.
6. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di:
   a) formulare interrogazioni, interpellanze, presentare mozioni, nonché proposte su tutte le questioni di competenza del consiglio comunale;
   b) ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
   c) far constare nel verbale del suo voto e dei motivi del medesimo con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche secondo le modalità del regolamento;
   d) formulare interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
7. Le interrogazioni e le istanze di cui alla lettera d) devono essere presentate al protocollo generale del comune per iscritto e sottoscritte dal richiedente. Il Sindaco o l'assessore competente da esso delegato rispondono, per iscritto, entro trenta giorni.
8. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla Legge o dal Regolamento.
9. *(comma abrogato)*
10. *(comma abrogato)*
11. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare le eventuali ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo alle sostituzioni. La surrogazione avviene, previa convalida, subito dopo la declaratoria di ineleggibilità o incompatibilità anche se tale argomento non fosse iscritto all'ordine del giorno.
12. *(comma abrogato)*
13. *(comma abrogato)*

Art. 14 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non comprendenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza *ed a criteri di economicità*.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
5. La giunta comunale compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.107 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria ttività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compete altresì alla giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei sevizi, nel

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 16 - Elezione e prerogative

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della giunta comunale.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Art. 17 - Composizione

1. *La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, non superiore a sei e non inferiore a quattro. Il numero esatto degli assessori, nei limiti suddetti, è stabilito dal Sindaco unitamente alla nomina della giunta comunale, di cui al precedente articolo 16, in relazione alle esigenze del programma amministrativo. Sempre nei limiti suddetti, il Sindaco, ove lo ritenga strumentale in relazione alle necessità del mandato, può variare il numero degli assessori anche in corso di mandato.*
2. Un assessore potrà essere eletto tra i cittadini non consiglieri in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa, dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, e che non sia stato candidato all'elezione del consiglio comunale per il mandato amministrativo nel corso del quale deve svolgere le funzioni d'assessore.
3. Contestualmente all'accettazione della carica, l'assessore non consigliere produce al sindaco una dichiarazione individuale dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che sarà poi presentato in consiglio.
4. La giunta provvede nella sua prima seduta a verificate le condizioni di eleggibilità previste dal comma 2 dell'assessore non consigliere, formalizzando l'avvenuto positivo controllo, con apposito atto collegiale.
5. L'assessore esterno partecipa al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 18 - Assessori comunali – dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di assessore, per essere considerate valide e produrre effetti devono essere presentate per iscritto al Sindaco il quale ne cura la registrazione nel protocollo generale del comune.
2. Le dimissioni presentate con le modalità di cui al comma 1 sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
3. Il Sindaco procede alla sostituzione dell'assessore dimissionario entro il termine di giorni quindici dalla presentazione delle dimissioni stesse. Durante detto periodo la giunta esercita tutte le funzioni attribuitegli a meno che i dimissionari siano in numero tale da impedire il raggiungimento del quorum funzionale. Scaduto il termine di cui sopra, senza che il sindaco abbia proceduto alla surroga, la giunta adotta solo atti urgenti e improrogabili.
4. Il sindaco dà comunicazione al consiglio comunale delle dimissioni presentate da assessori e delle surroghe nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 19 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Art. 20 - Attribuzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(L'articolo 20 è abrogato)

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quanto venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non parteciperà alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22 - Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del consiglio.
3. *(comma abrogato)*
4. Il sindaco è:
   a) il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministratore;
   b) Ufficiale di governo.
5. *(comma abrogato)*
6. *(comma abrogato)*
7. *(comma abrogato)*

Art. 22 – bis – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

(L'articolo 22-bis è abrogato)

Art. 23 - Attribuzioni d'amministrazione

1. Il sindaco:
   a) nomina i componenti della giunta;
   b) designa il vicesindaco;
   c) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio;
   d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
   e) nomina *il direttore generale*, i responsabili dei servizi nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla vigenti disposizioni in materia;
   f) ha la rappresentanza generale dell'ente;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

g) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
h) coordina l'attività dei singoli assessori;
i) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
j) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
k) ha la facoltà di delega;
l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
n) convoca i comizi per i referendum consultivi;
o) (ex "q" - comma abolito);
p) (ex "r" - comma abolito);
q) (ex"s".-comma abolito)
r) (ex "t"- comma abolito)
s) (ex "u" - comma abolito)
t) (ex "v" - comma abolito)
u) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta;
v) (ex "aa" - comma abolito);
w) adotta, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
x) definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

Art. 24 -Attribuzioni di vigilanza

1) Il sindaco:
   a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazione ed atti riservati;
   b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
   c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
   d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
   e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
   f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta;
   g) (comma abrogato).

Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
   b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede;
e) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
f) ha il potere di conferire deleghe nei casi e per le funzioni esplicitamente indicate dalla legge nonché di delega parziale agli assessori delle ulteriori funzioni che gli sono assegnate dallo Statuto;
g) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;
h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 26 – Competenze del sindaco quale ufficiale di governo

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovraintende:
   a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
   b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
   c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
   d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al comma 1 il sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

Art. 26 bis – Rappresentanza legale del Comune di Liscate in giudizio

1. La rappresentanza legale del Comune di Liscate anche in giudizio spetta al Sindaco il quale può esercitarla anche tramite delega ad un Assessore od al Responsabile di Servizio competente.

Art. 27 – Vicesindaco

1. Contestualmente alla nomina della giunta il sindaco designa un componente della stessa alla carica di vicesindaco individuando tra i componenti che siano consiglieri comunali.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso d'assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. *In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni di sindaco sono svolte, fino alla elezione del nuovo consiglio del nuovo sindaco, dal vicesindaco.*
4. In caso d'assenza o di impedimento temporaneo del vicesindaco gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina. In nessun caso, comunque, l'assessore non consigliere può presiedere il consiglio comunale.

Art. 27-bis – Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. La mozione di sfiducia deve fare espressa menzione che la sua approvazione con la maggioranza prevista dal comma 2, comporterà lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. *Abrogato*
5. La mozione di sfiducia è presentata al segretario comunale il quale ne cura la registrazione nel protocollo generale del comune nello stesso giorno di presentazione. Da tale data decorrono i termini di cui al comma 2.

Titolo III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
Uffici

Art. 28 – (abrogato)

Art. 29 – Principi e criteri fondamentali di gestione

1. *L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata agli uffici in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni di giunta e delle direttive del sindaco, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.*
2. *Gli uffici comunali sono ordinati da un apposito regolamento adottato dalla giunta secondo criteri di responsabilità dei capi struttura, di flessibilità e di efficacia per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi politici.*
3. *L'azione e gli atti degli uffici comunali sono improntati al rispetto dei principi di legalità, di legittimità, di efficienza, di economicità, di trasparenza e di imparzialità e sono conformi al principio di competenza per cui al Sindaco, Consiglio e Giunta, secondo le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto, spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché il controllo e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione, mentre al direttore generale ed ai responsabili di area, secondo le attribuzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, spettano la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.*
4. *Il controllo di gestione è strumento normale di verifica dell'azione degli uffici comunali al fine della sua conformità ai principi di efficienza e di economicità.*
5. *I responsabili di area stabiliti dal regolamento sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti dell'Ente in qualifica apicale e secondo criteri di professionalità. Il regolamento stabilisce le modalità di nomina e di revoca dei responsabili di area. In assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, la copertura di posti di responsabile di area dell'Ente può avvenire mediante contratto a tempo determinato, non superiore alla durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.*
6. *I responsabili di area dell'Ente adottano tutti gli atti che l'ordinamento giuridico, in particolare il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000, attribuisce ai dirigenti. I responsabili di area dell'Ente sono pertanto responsabili della gestione e dei relativi risultati.*
7. *Spetta ai responsabili di area anche l'adozione delle cosiddette ordinanze ordinarie ad eccezione*

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle ordinanze in materia di sanità, igiene pubblica, polizia urbana, commercio, pubblica sicurezza e disciplina del traffico che sono di competenza del Sindaco.

8. *Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere che alcune funzioni dirigenziali siano attribuite al segretario comunale od al direttore generale.*
9. *Gli atti del segretario comunale, del direttore generale e dei responsabili di area dell'Ente che hanno rilevanza esterna sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi anche se sono efficaci fin dal momento della loro adozione o dal momento definito dal medesimo atto.*

Art. 30 – Attribuzioni gestionali

(articolo abrogato)

Art. 31 – Attribuzioni consultive

(articolo abrogato)

Art. 32 – Attribuzioni di sovrintendenza – direzione – coordinamento

(articolo abrogato)

Art. 33 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 34 – Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea attinente al posto da coprire, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.
2.

Art. 35 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
   a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi.
   b) Analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
   c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
   d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
   e) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

Art. 36 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 37 – Personale
(articolo abrogato)

Art. 38 – Relazioni sindacali
(articolo abrogato)

Art. 39 – Pareri sulle proposte di deliberazioni
(articolo abrogato)

Titolo IV
SERVIZI

Art. 40 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 41 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42 – Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 43 – Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. *Abrogato*
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 44 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 45 – Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione .

Art. 46 – Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 47 – Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo dall'art. 13 comma 5.

Art. 48 – Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

1. Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 49 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Controllo interno

Art. 50 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 51 – Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connnessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 52 – Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
   a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
   b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10/11/1978, n. 702, convertito nella legge 8/1/1979, n. 3.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla convenzione.

1.

Titolo VI
RESPONSABILITA'

Art. 53 - Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per le responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
5. Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore l'obbligo di denuncia incombe al consiglio comunale e alla giunta comunale.
6. Se il fatto dannoso sia imputabile agli organi collegiali l'obbligo di denuncia incombe al revisore dei conti di cui all'art. 234 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000 ed al comitato regionale di controllo.
7. L'obbligo di denuncia incombe, inoltre, al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 25 comma 13, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 in caso di dolo o colpa grave di amministratori o funzionari, qualora il Ministero stesso non trovi giustificate le loro deduzioni alle contestazioni per debiti fuori bilancio ritenuti non legittimi.

Art. 54 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendenti abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 55 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio del danaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 56 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 57 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi del presente statuto.
2. Il segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.

Titolo VII
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo I
Organizzazione territoriale

Art. 58 - Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II
Forme collaborative

Art. 59 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60 - Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61 - Consorzi

1. Il consiglio comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti dall'art. 60.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 60, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62 - Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 59 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 63 - Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.
b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti.
c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 64 - Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazioni, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I
Iniziativa politica e amministrativa

Art. 65 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttorio, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezione del provvedimento.

Art. 66 - Istanze

1. I cittadini elettori, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 67 - Petizioni

1. Un trentesimo degli elettori può rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 66 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento, conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione chiedendo ragione al sindaco del ritardo. Il sindaco in tal caso è tenuto a porre la petizione all'ordine dl giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 68 - Proposte

1. Un ventesimo degli elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro sessanta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta da parte del sindaco.
3. Tra l'amministratore comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II
Associazionismo e partecipazione

Art. 69 - Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 72, l'accesso a dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 70 - Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessi e per i fini di cui al precedente art. 69, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 71 - Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti dal comma 2 e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 72 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 73 - Partecipazioni alle commissione

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, inviano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III
Referendum – diritto di accesso

Art. 74 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum:
   a) in materia di tributi locali e tariffe;
   b) su attività amministrative vincolate da leggi stabili o regionali;
   c) su norme regolamentari inerenti:
      1. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
      2. personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
      3. funzionamento del consiglio comunale;
      4. tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
   d) su normative che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
   a) il *quindici* per cento del corpo elettorale;
   b) il consiglio comunale.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 75 - Efficacia del referendum consultivo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Quando l'atto non sia ancora state eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indicazione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, salvo che si tratti di atti che obbligatoriamente devono essere assunti entro i termini fissati dalla legge, ovvero di atti urgenti e non dilazionabili.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
4. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione *che dimostri in caso di applicazione, un danno alla comunità.*

Art. 76 - Comitato promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento referendum.
2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum prima della raccolta delle firme. Quando l'accordo sia stato raggiunto la raccolta delle firme ed il conseguente referendum non hanno luogo.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

1. Art. 77 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 78 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'art. 77.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali ella notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuto idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Titolo IX
Funzione normativa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 79 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad essi devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un decimo di cittadini per proporre modificazioni allo stato anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
6. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.
7. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 80 - Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
   a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
   b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 81 - Adeguamento delle fonti normative comunale a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro centoventi giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 82 - Ordinanze

(articolo abrogato)

Art. 83 - Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto salvo i regolamenti di contabilità da approvarsi nei termini previsti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it